



LE MODIFICHE
SEMPLIFICANO
LA PRATICA
E RIGUARDANO
TUTTI I LAVORI
CHE NON SONO
ASSOGGETTATI
AL VIA O ALL'AIA

TERRE E ROCCE DA SCAVO: COME IL “DECRETO DEL FARE” SEMPLIFICA LE PROCEDURE

E' passato poco più di un anno, era il 24 ottobre 2012, da quando il Collegio Costruttori ha organizzato un incontro per spiegare agli associati la normativa che disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo.

Le problematiche introdotte dal regolamento illustrato in quell'occasione lasciavano molto perplessi, con le imprese costrette ad operare con una disciplina complessa e onerosa che tutto favoriva, tranne il riutilizzo degli scavi.

Fortunatamente il “vecchio” regolamento è acqua passata, almeno per quanto riguarda la maggior parte dei lavori edili, ovvero per tutte le opere che non risultano assoggettate alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale o a quella sull'Autorizzazione Integrata Ambientale.



Il 21 agosto scorso, il cosiddetto “decreto del fare” (DL n.69/2013) ha introdotto una nuova procedura per la gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri non soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che si applica a qualsiasi scavo, a prescindere dalle quantità prodotte.

Il decreto in parola, poi con-

vertito in legge, ha introdotto una procedura notevolmente semplificata rispetto a quanto previsto dal DM n.161/2012 che cerchiamo di illustrare di seguito.

REGOLE PER LA GESTIONE DEGLI SCAVI

Prima di addentrarci più in dettaglio sull'argomento è utile ricordare che il Codice dell'Ambiente (D.lgs. n.152/2006) consente

LE REGOLE
SONO PIÙ CHIARE
PER I MATERIALI
DA SCAVO
CHE POSSONO
ESSERE UTILIZZATI
COME
SOTTOPRODOTTI

di gestire le terre e rocce da scavo secondo tre diverse modalità. In primo luogo, qualora non ci sia interesse a riutilizzare lo scavo, lo stesso può essere trattato come un rifiuto: in questo caso le terre e rocce da scavo devono essere trasportate ad un impianto di recupero o smaltimento autorizzato.

In secondo luogo, i materiali da scavo possono essere riutilizzati nello stesso cantiere ove sono stati scavati purché - dice la legge - non risultino contaminati e a condizione che vengano riutilizzati allo stato naturale, ovvero senza trasformazioni preliminari.

Infine, i materiali da scavo possono essere utilizzati come sottoprodotti in altri siti o cicli produttivi: in tal caso i materiali da scavo provenienti da opere non soggette a VIA o ad AIA devono essere gestiti seguendo alcune semplici regole.

IL RIUTILIZZO COME SOTTOPRODOTTO

Le terre e rocce da scavo possono essere gestite come sottoprodotti qualora il produttore dimostri la sussistenza di particolari condizioni.

Per prima cosa deve essere attestata la certezza dell'utilizzo presso uno o più siti o cicli produttivi determinati e che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non siano superati specifici valori di inquinanti, con riferimento alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione.

L'utilizzatore dei materiali da scavo deve inoltre dichiarare che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo dei



materiali non determini rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime e, infine, che non sia necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche di cantiere.

Ai fini della individuazione dei materiali da scavo il nuovo testo di legge richiamata espressamente la definizione di cui al DM

n.161/2012 e, pertanto, i materiali da scavo potranno essere gestiti come sottoprodotti anche nel caso in cui contengano elementi di origine antropica, quali ad esempio calcestruzzo, bentonite, pvc, miscele cementizie, additivi per scavi meccanizzati ecc.

COSA BISOGNA FARE PER RIUTILIZZARE GLI SCAVI

La dimostrazione dei requisiti

L'ATTESTAZIONE
DEI REQUISITI
PREVEDE
LA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI ATTO NOTORIO
DA INVIARE
ALL'ARPA

ti illustrati in precedenza dovrà essere attestata dal proponente o dal produttore mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che dovrà essere inviata all'ARPA territorialmente competente.

L'invio della dichiarazione all'ARPA dovrà ovviamente avvenire prima dell'inizio dei lavori di scavo.

Inoltre, è bene precisare che, trattandosi di una comunicazione, non sarà necessario attendere da parte dell'ARPA un espresso atto di approvazione prima di poter procedere.

Nella dichiarazione dovranno essere indicati: i quantitativi destinati all'utilizzo; gli eventuali siti di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.

Dovranno essere precisati, inoltre, gli estremi delle autorizzazioni in base alle quali si sta realizzando l'opera dalla quale proviene lo scavo e quelle relative al riutilizzo, rilasciate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria come, ad esempio, il permesso di costruire o, nel caso di opere pubbliche, il contratto d'appalto.

LA PROCEDURA IN CASO DI MODIFICHE

Qualora uno dei requisiti o delle condizioni indicate dovessero cambiare, la dichiarazione inviata all'ARPA dovrà essere modificata.

A tal proposito la regola prevede che la modifica dovrà essere comunicata, nel termine di

trenta giorni, non all'ARPA, ma al comune del luogo di produzione degli scavi.

LE COMUNICAZIONI AL TERMINE DEI LAVORI

E' importante ricordarsi che una volta riutilizzato il materiale da scavo, il produttore, (attenzione, non il proponente), dovrà comunicare all'ARPA, sia del luogo di produzione che di quello di utilizzo, nonché al comune del luogo di produzione, che i materiali sono stati utilizzati secondo le indicazioni a suo tempo comunicate.

I DOCUMENTI PER IL TRASPORTO

Un'importante semplificazione introdotta dalla nuova legge interessa il trasporto dei materiali da scavo come sottoprodotti.

E' stato finalmente chiarito che il trasporto di tali materiali è soggetto al normale regime dei beni e, pertanto, dovrà essere accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto necessari per la movimentazione di ogni tipologia di materiale.

I PIANI DI UTILIZZO PRIMA DELLE MODIFICHE

Si ritiene utile precisare che i piani di utilizzo redatti ai sensi della normativa previgente all'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla gestione dei materiali da scavo (D.M. n.161/2012 e art.186 del Dlgs n.152/2006) possono comunque essere regolarmente

portati a termine. Tale considerazione si fonda non solo sul principio dell'applicazione della normativa previgente, ma anche sulla circostanza che gli adempimenti richiesti, ad esempio dal DM n.161/2012, garantiscono il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella disposizione normativa come sopra illustrata.

LA MODULISTICA SUL SITO DEL COLLEGIO

Al fine di agevolare le imprese associate, segnaliamo che ANCE Lombardia, partendo dal modello predisposto dall'ARPA Lombardia nello scorso mese di dicembre, ha messo a disposizione, oltre che al modello per l'attestazione della sussistenza dei requisiti, anche la modulistica relativa alla comunicazione di variazione dei requisiti inizialmente comunicati all'ARPA e un modello per la comunicazione di avvenuto utilizzo dei materiali da scavo che le imprese devono obbligatoriamente trasmettere al termine dei lavori.

Tutti i facsimile sono disponibili sul sito internet del Collegio nell'area "Rifiuti".

Segnaliamo, infine, che il Collegio Costruttori organizzerà a breve un nuovo incontro per illustrare agli associati tutte le novità e le procedure da utilizzare per gestire correttamente gli scavi, proprio alla luce delle significative modifiche che sono state apportate alle procedure da rispettare.

Nel frattempo gli uffici dell'Associazione sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

■